

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE

C.D.C. 43 032

DELIBERAZIONE NUMERO 25 DEL 03-04-2020

OGGETTO: CRITERI GENERALI PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID - 19. APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO ED ALTRI PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di aprile alle ore 10:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

=====

POMPEI MATTEO	Sindaco	P
ABBATI PIER-NICOLA	Asses.-Vice Sindaco	P
CARASSAI VALENTINA	Assessore	A

=====

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 2 Assenti n. 1

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE

Sig. ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. POMPEI MATTEO nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante: *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*, con la quale è dichiarato, per 6 mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus;

VISTI i decreti- legge del 2 marzo 2020, n. 9: *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, dell'8 marzo 2020, n. 11 *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*, del 9 marzo 2020 n. 14 *“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTI e RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 83 del 29.03.2020, con il quale vengono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del fondo di solidarietà comunale 2020;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, avente ad oggetto: *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso*

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", con la quale si pongono in atto misure urgenti di solidarietà alimentare;

VISTO l'Allegato 1 all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, contenente le somme assegnate a ciascun Comune per la solidarietà alimentare, pubblicato nel sito istituzionale del Ministero dell'Interno;

CONSIDERATO che il Comune di Monte San Martino beneficia della somma di € **6.143,83**;

VISTA la propria deliberazione Giunta Comunale nr. 24 in data 03.04.2020, con la quale è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2019/2021, dell'Esercizio 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 658/2020, sopra richiamata;

VISTO l'articolo 2, comma 4 dell'OCDPC n. 658/2020, per il quale: *“Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all'art. 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:*

a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità”;

VISTA la necessità e l'urgenza di porre in atto le azioni necessarie per dare attuazione alla presente Ordinanza, individuando:

- gli esercizi commerciali cui commissionare gli approvvigionamenti, in deroga alle disposizioni contenute nel d.lgs. 50/2016;
- le tipologie dei beni acquistabili, sulla base di quanto previsto dall'Allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020;
- i criteri e le priorità per la concessione dei buoni spesa;

VISTO il disciplinare per la concessione dei buoni spesa, a tal fine predisposto, nel testo allegato al presente atto (Allegato A);

VISTO lo schema di convenzione con gli esercizi commerciali (Allegato B);

RITENUTO gli atti meritevoli di approvazione;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali*”;
- il d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”;
- lo Statuto Comunale;
- la normativa inerente alle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile finanziario a norma degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO, per l’urgenza di provvedere, di far uso della facoltà assentita dall’articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CON VOTAZIONE unanime favorevole legalmente espressa;

DELIBERA

1.DI APPROVARE le premesse alla narrativa che formano parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente atto, ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2.DI APPROVARE il disciplinare per la concessione dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità, di cui all’OCDPC n. 658 in data 29.03.2020, descritto in Allegato A alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante.

3. DI APPROVARE lo schema di convenzione con gli esercizi commerciali cui commissionare gli approvvigionamenti (Allegato B).

4. DI DEMANDARE al Sindaco, quale Autorità Comunale di Protezione civile, la predisposizione di «Avviso per l'assegnazione del Buono Spesa a favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali», e al Responsabile del servizio proponente l'esame delle domande, la formazione e l'approvazione della graduatoria per l'assegnazione dei buoni spesa, non convertibili in valore monetario, e per ogni altro atto o adempimento di gestione conseguente, avvalendosi della collaborazione del personale interno.

4. DI AVVALERSI dell'apporto del Gruppo Comunale di Protezione Civile per l'attuazione della presente misura straordinaria di solidarietà, da gestire in maniera tempestiva e più celere possibile.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione immediata al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale:
«Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti»;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

ALLEGATO A

DISCIPLINARE PER LA EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DELLA SPESA ALIMENTARE E GENERI DI PRIMA NECESSITA' IN FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL'EMERGENZA COVID-19.

PREMESSA

Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza COVID-19, in attuazione del DPCM 28 marzo 2020 e dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020, questa Amministrazione intende andare incontro ai bisogni dei nuclei familiari residenti nel Comune di Monte San Martino, che non sono più in grado di provvedere all'approvvigionamento quotidiano di beni alimentari e di altri beni di prima necessità, attraverso l'erogazione di buoni spesa.

La solidarietà alimentare si concretizza attraverso buoni spesa che saranno assegnati secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale nella seduta del 03/04/2020 con deliberazione n. 25, stampati per il valore nominale di **€ 5,00, € 10,00 e € 20,00 ciascuno, non monetizzabile**, che devono essere spesi entro e non oltre il 15 maggio 2020, presso gli esercizi commerciali indicati sul sito del Comune.

Possono accedere al voucher le persone fisiche e i nuclei familiari residenti e/o domiciliati nel Comune di Monte San Martino, su apposito modulo predisposto e reperibile nel sito istituzionale dell'Ente, che può essere anche acquisito presso gli Uffici Comunali.

L'accesso ai buoni spesa è regolato dalle seguenti disposizioni:

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente avviso regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa, di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare il bisogno alimentare dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.
2. Le disposizioni del presente avviso costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'articolo 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per “*generi di prima necessità*” i prodotti alimentari (come da allegato elenco), per igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti- e prodotti per igiene della casa;
 - b) per “*soggetti beneficiari*” le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
 - c) per “*buono spesa*” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti nel Comune Monte San Martino, pubblicati sul sito internet comunale.

Articolo 3 - Importo del buono spesa

1. Il buono spesa è una tantum e l'importo è determinato come segue:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO
NUCLEI da 1 persona	€ 150,00
NUCLEI da 2 persone	€ 200,00
NUCLEI da 3 persone	€ 250,00
NUCLEI da 4 persone	€ 300,00
NUCLEI da 5 persone	€ 350,00
NUCLEI da 6 persone	€ 400,00
NUCLEI con 7 persone o più	€ 500,00

2. I predetti importi sono rimodulati proporzionalmente nel caso di domande ammissibili complessivamente di importo superiore all'importo assegnato a questo Comune.
3. Le risorse derivanti da donazioni di privati, defiscalizzate, andranno ad incrementare le disponibilità dell'Ente da destinare al fondo di solidarietà alimentare, con le modalità di cui al presente disciplinare.

Articolo 4 - Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

1. I beneficiari sono individuati mediante appositi elenchi, stilati dall'Ufficio Comunale Servizi Sociali dell'Ente, sulla base dei criteri definiti nel presente avviso.
2. In particolare, ai fini dell'assegnazione dei buoni spesa, si tiene conto delle istanze presentate dai nuclei familiari residenti e/o domiciliati stabilmente che, a seguito della emergenza epidemica da COVID-19, si trovano a non avere risorse economiche disponibili per poter provvedere all'acquisto di generi di prima necessità e di quei **nuclei familiari in stato di bisogno**, che devono soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali **con priorità per quelli in già assegnatari di sostegno pubblico**
3. A tal fine viene predisposto, unitamente al presente avviso, lo schema di domanda in Allegato A; ai fini della formazione della graduatoria degli **aventi diritto (soggetti che hanno perso il reddito a causa dell'emergenza COVID-19 o che si trovano in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali)** si terrà conto delle seguenti priorità:
 - *Nuclei familiari di cui facciano parte minori;*
 - *Nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;*
 - *Presenza nel nucleo familiare di disabilità, fragilità, multiproblematicità permanenti associate a disagio economico.*
4. Il buono spesa viene assegnato ai soggetti ricompresi nel elenco approvato dall'Ente. In presenza di un numero di domande il cui valore economico superi il contributo erogato all'Ente, il buono spesa è proporzionalmente diviso tra tutti gli aventi diritto.
5. Soddisfatte le esigenze dei nuclei familiari totalmente privi di sostentamento economico a causa della perdita del lavoro per emergenza COVID-19 o in stato di bisogno per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, qualora le risorse economiche consentano, il buono spesa

verrà erogato anche ai nuclei familiari percettori di **non più di una** forma di contributo pubblico (come ad es. cassa integrazione ordinaria in deroga, disoccupazione, redditi di cittadinanza, redditi di inclusione, contributi di autonomia sistemazione CAS - sisma2016, altre indennità speciali ecc.) con apposito separato elenco.

N.B. - I percettori del CAS di importo non superiore ad € 600,00, qualora titolari di regolare contratto di locazione, non saranno considerati percettori di contributo pubblico.

Articolo 5 - Soggetti esclusi dal buono spesa

Sono esclusi dalla percezione del predetto buono i nuclei familiari in cui almeno un componente è iscritto percettore di reddito da lavoro e/o pensione, i nuclei familiari percettori di due o più contributi pubblici (come ad es. cassa integrazione ordinaria in deroga, disoccupazione, redditi di cittadinanza, redditi di inclusione, contributi di autonomia sistemazione CAS - sisma2016, [I percettori del CAS di importo **non superiore ad € 600,00**, qualora titolari di regolare contratto di locazione non saranno considerati percettori di contributo pubblico], altre indennità speciali ecc.), nonché i nuclei familiari con una liquidità superiore a € **10.000,00** sul conto corrente, bancario o postale, alla data del 31 marzo 2020.

Articolo 6 - Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio e dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo di questo Ente, nel **termine dell'8 aprile 2020 – ore 12:00**, secondo una delle seguenti modalità:

- a mezzo pec: montesanmartino@pec.it
- a mezzo mail: info@comune.montesanmartino.mc.it
- consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità sopraindicate e previo appuntamento telefonico al fine di evitare assembramenti di persone.

Ai fini del presente bando, i coniugi che hanno residenze anagrafiche diverse, sono considerati un unico nucleo familiare, per cui un solo componente può fare istanza.

Articolo 7 - Procedura per la concessione del buono spesa

1. Il competente ufficio comunale/servizi sociali esamina le domande pervenute e redige apposito elenco degli aventi diritto, da approvare con separato atto.

Articolo 8 - Modalità di utilizzo del buono spesa

1. Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale individuando le tipologie, sulla base di quanto previsto dall'Allegato 1) al D.P.C.M. 11 marzo 2020, tenendo conto dei limiti agli spostamenti imposti dalla normativa emergenziale che limitano gli stessi al comune di residenza, fatte salve eventuali deroghe per beni non reperibili sul proprio territorio.

Articolo 9 - Verifica dell'utilizzo del buono

1. L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate e alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Articolo 10 - Rapporti con gli esercizi commerciali

1. L'Ente provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali alla erogazione dei buoni spesa e a formalizzare il rapporto contrattuale in deroga al D.Lgs. 50/2016.
2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizi commerciali sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione del buono spesa ed il rischio di contagio.

Articolo 11 - Controlli

1. L'Amministrazione comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nelle auto-dichiarazioni pervenute, al recupero delle somme indebitamente percepite e alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, in caso di false dichiarazioni.

Articolo 12 - Trattamento dati personali

I dati di cui l'Amministrazione comunale verrà in possesso saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy - D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 13 - Informazioni

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle 09:00 alle 13:00 al numero 0733/660107.

ALLEGATO B

CONVENZIONE TRA IL
COMUNE DI MONTE SAN MARTINO E L'ESERCIZIO COMMERCIALE

PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A
FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

Addì _____ del mese di _____ dell'anno 2020, nella Residenza Civica Municipale di Monte San Martino

FRA

Il Comune di Monte San Martino - Codice Fiscale 83002470439, P.I. 00269700431 - nella persona del Sindaco pro-tempore dott. Matteo Pompei che interviene al presente atto in qualità di Legale Rappresentante

E

L' Esercizio commerciale con sede in
Via P.IVA
....., nella persona di che interviene al presente atto in qualità di.....

in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.25 del 03.04.2020 di approvazione del Regolamento per l'erogazione di buoni spesa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa Comunali per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati.

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

ART. 2 – MODALITÀ DI UTILIZZO

I buoni spesa del valore di euro 5,00 (cinque), euro 10,00 (dieci) e di euro 20,00 (venti) sono rilasciati dal Comune di Monte San Martino e potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro e non oltre il 15 maggio 2020.

ART. 3 – MODALITÀ DI RIMBORSO

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di presentazione di regolare fattura al Comune, e previa verifica della regolarità della documentazione presentata ed acquisizione dell'attestato di regolarità contributiva (DURC) mediante bonifico su c.c. indicato.

L'esercente potrà alternativamente scegliere tra due opzioni:

- Opzione A - documento commerciale all'utilizzatore del buono spesa
 - l'esercente, a fronte dell'utilizzo del buono, emette regolare scontrino fiscale/documento commerciale di vendita;
 - a fine mese rendiconta al Comune di Monte San Martino i buoni ricevuti indicando il valore da corrispondere (la richiesta del rimborso al Comune è presentata mediante emissione di fattura elettronica fuori campo Iva ex art. 2, comma 3, lett. a), Dpr. n. 633/72);

- unitamente alla rendicontazione dovranno essere consegnati gli originali dei buoni ricevuti debitamente annullati e copia degli scontrini / documenti commerciali di vendita fiscalmente emessi.
- Opzione B – emissione fattura elettronica immediata di vendita a carico del Comune
 - l'esercente, a fronte dell'utilizzo del buono, emette documento commerciale di vendita “Non Fiscale”;
 - emette fattura elettronica (art.1 comma 209, della legge n. 244/2007, art.25 del D.L. n. 66/2014), intestata al Comune di Monte San Martino secondo le specifiche tecniche di cui al D.M. n. 55/2013 sull’elaborazione e trasmissione della fattura stessa, utilizzando il codice destinatario UFYOVO;
 - indica nella fattura il dettaglio di tutti i prodotti ceduti al beneficiario del Buono Spesa;
 - alla fattura si applicherà lo split payment (fino al 30/06/2020 salvo proroghe)
 - oltre alla fattura elettronica dovranno essere trasmessi al Comune gli originali dei buoni ricevuti debitamente annullati.

In entrambe le opzioni il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio protocollo del Comune entro il 15 del mese successivo.

ART. 4 – CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche:

- ❖ Pasta
- ❖ Pane
- ❖ Riso
- ❖ Latte e Formaggi
- ❖ Uova
- ❖ Olio
- ❖ Frutta e verdura
- ❖ Caffè
- ❖ Prodotti in scatola (quali legumi, tonno, carne, mais, ecc.)
- ❖ Passata e polpa di pomodoro
- ❖ Zucchero
- ❖ Sale
- ❖ Carne e pesce
- ❖ Prodotti alimentari, per l’igiene e per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc.)

È in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a tutto il 31/12/2020.

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo

ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art.5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Macerata, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 10 – DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Monte San Martino

ART. 11 – SPESE CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

ART. 12 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Monte San Martino, li _____

Il Comune di Monte San Martino
Commerciale
Il Sindaco – dott. Matteo Pompei

L'Esercizio

IL PRESIDENTE
F.to POMPEI MATTEO

IL SEGRETARIO
F.to ERCOLI PASQUALE

Prot. N. 1339

li, 10/04/2020

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE

E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li 10/04/2020

Il Segretario
ERCOLI PASQUALE

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 03/04/2020

- [] in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune
dal al senza reclami;
- [x] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE